

Consiglio comunale del 19 febbraio 2008: deliberazione n. 12

Oggetto: Modifiche al regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in merito alla competenza del consiglio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dispone che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 142-144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

ATTESO che ai sensi della citata norma, i comuni, con regolamento adottato in base all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO altresì che con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

ATTESO che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. a) della legge 296/2006;

DATO ATTO della esigenza del Bilancio Comunale di assicurare fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RITENUTO di confermare per l'anno 2008 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

RITENUTO altresì di aumentare la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del citato Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF ad €11.500=;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.3.2007, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2007, il bilancio pluriennale 2007/2009, la relazione previsionale e programmatica, il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 52, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

UDITA la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;

ACQUISITO agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare III° - Servizi Esterni e di Polizia, Finanze e Personale nella seduta del 30.1.2008;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;

CON VOTI palesi, espressi per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 18 su n. 21 assegnati e in carica;
- Voti favorevoli alla proposta n. 12;
- Voti contrari nessuno;
- Astenuti n. 6 (De Santis – A.N. – Frigerio G.A. – L.N. – Cagliani – NpV - Assi, Acerbi, Valtolina – F.I.);

DELIBERA

1. di modificare l' art. 3 del "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF" alzando la soglia di esenzione ad €11.500=
2. di dare atto che quindi la nuova formulazione dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF è la seguente: "L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta per redditi fino a 11.500 euro, determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.
Per redditi che superano la soglia di esenzione di 11.500 euro, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull'intero ammontare del reddito stesso."
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383;
4. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
 - Consiglieri presenti
 - Maggioranza richiesta n. 11
 - Voti favorevoli alla proposta n. 12;
 - Voti contrari nessuno;
 - Astenuti n. 6 (De Santis – A.N. – Frigerio G.A. – L.N. – Cagliani – NpV - Assi, Acerbi, Valtolina – F.I.);

a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI: Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF (modificato)

1.